

FORNITURA PERIODALE DI TERRENI DI COLTURA

CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente documento disciplina le modalità di fornitura di terreni colturali, supplementi e componenti base per la preparazione di terreni di coltura rispettosi delle caratteristiche di minima, e conformi a quelli aggiudicati al fornitore.

Art. 2 - Esecuzione della fornitura – regole generali

Gli ordini riguarderanno le quantità di volta in volta occorrenti, nonché le modalità, i tempi e i luoghi di esecuzione della fornitura. Le consegne devono essere effettuate entro il termine massimo di **15 giorni**, salvo che l'inadempimento temporaneo della prestazione contrattuale sia da imputare ad eventi eccezionali indipendenti dalla volontà del fornitore. I prodotti indicati dall'Istituto come **urgenti** devono essere consegnati **entro 7 giorni** dal ricevimento dell'ordine, salvo diverso accordo con l'Istituto. I suddetti termini, al fine dell'esecuzione della fornitura, sono da intendersi «termine essenziale» ex art. 1457 del Codice Civile. La ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare i beni rispondenti per qualità e quantità a quelli indicati in offerta e nell'ordine.

Il documento di trasporto deve riportare il numero dell'ordine, il CIG e l'esatta indicazione dei codici della merce, così come indicati nell'offerta di gara, in modo da consentire l'immediata identificazione.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dal personale dell'Istituto non esonera la ditta aggiudicataria per vizi apparenti e/o occulti del prodotto consegnato, e pertanto non attesta in alcun modo la regolarità della fornitura ma determina solamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti.

La ditta fornitrice deve provvedere allo scarico della merce e non può avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il danneggiamento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico. I controlli quantitativi saranno così effettuati, per la rispondenza del numero dei colli inviati, con la firma del documento di trasporto.

Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato l'Istituto respingerà la merce che dovrà essere sostituita **entro massimo 10 giorni**, salvo diverso accordo con l'Istituto con altra pienamente rispondente.

In caso contrario l'Ente si riterrà autorizzato a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura potrà essere adottata anche per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell'Ente.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.

I motivi di forza maggiore costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o esecuzione se comprovati e accettati dall'Istituto.

In tal caso la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la risoluzione del contratto, entro 5 giorni dal suo verificarsi, salvo quanto diversamente pattuito con l'Istituto.

In fase di esecuzione del contratto, nel caso di consegne frazionate, qualora la ditta modificasse uno o più codici relativi agli articoli ordinati, la stessa dovrà comunicarlo per iscritto tramite fax/e-mail/pec, prima della consegna, al Servizio Provveditorato.

Art. 3 – Esame della fornitura – specifiche tecniche

Tutti i prodotti, ad esclusione dei liquidi biologici, al momento della consegna dovranno avere scadenza superiore ad un anno e la ditta dovrà impegnarsi a fornire, per ciascun terreno, lotti di produzione omogenei per almeno 12 mesi.

Si potrà derogare a questa richiesta solo per quei prodotti per i quali la ditta dichiara tempi di shelf life uguali o inferiori ad un anno. Nella dichiarazione che dovrà essere allegata all'offerta, la ditta dovrà fornire informazioni circa la shelf life e dichiarare con quale tempo di scadenza, al momento

della consegna, si impegna a fornire i prodotti. Di tali informazioni si terrà conto in fase di aggiudicazione.

Per tutti i prodotti, non accompagnati da tale dichiarazione, si pretenderà una data di scadenza, al momento della consegna, non inferiore ad un anno.

Per i liquidi biologici freschi la shelf life, al momento dell'arrivo presso il magazzino centrale dell'Ente, dovrà essere almeno di 15 gg., pena la revoca dell'aggiudicazione.

Per i prodotti contrassegnati con asterisco (*), da utilizzarsi anche nella produzione di vaccini, dovrà essere fornita certificazione attestante l'assenza di rischio TSE/BSE, **pena l'esclusione dalla gara.**

I terreni ed i componenti da mantenere a **temperatura controllata ($5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)**, dovranno essere spediti **con idoneo corriere evitando l'utilizzo del ghiaccio.**

Art. 4 – Prezzi e pagamenti

Il prezzo offerto della ditta risultata aggiudicataria si intende per merce consegnata ai laboratori della sede centrale dell'Istituto e/o delle sezioni diagnostiche periferiche e comprende le spese di trasporto di qualsiasi genere. Eventuali indicazioni di minimo fatturabile o di spese per il trasporto concreteranno apposizione di condizioni all'offerta e pertanto l'offerta medesima **sarà esclusa**. I prezzi offerti resteranno invariati **fino al 31/12/2023**.

Le fatture, da emettere in forma elettronica con applicazione della scissione di pagamento, devono essere riferite ad ogni singola consegna, devono riportare il numero d'ordine di riferimento, l'esatta specifica indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata e del DDT, il CIG (Codice Identificativo Gara) e le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e smi, su cui deve essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dalla data delle stesse, sempre che a tale data la fornitura sia risultata regolare, o diversamente, dalla data in cui la fornitura medesima sia stata resa regolare.

Art. 5 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche.

Art. 6 – Inadempienze, penalità, risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione delle penalità nel caso di:

1. fornitura di prodotti non conformi;
2. ritardi nell'esecuzione della fornitura;
3. ritardi nella sostituzione di prodotti risultati difettosi o non conformi.

In caso di mancata sostituzione l'Istituto può provvedere all'acquisto di beni simili sul mercato, ponendo a totale carico del fornitore inadempiente il maggior prezzo pagato per essi.

A quest'ultimo è irrogata, inoltre, una penalità pari al 5% dell'importo della merce non consegnata oltre i limiti della normale tolleranza. Dopo il 15° giorno di ritardo l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto e incamerare il deposito cauzionale.

Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, se non concordato con il Servizio Provveditorato, si configura come mancata consegna, con l'applicazione della penalità sopra riportata.

Agli importi delle penalità sono aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;

- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Istituto;
- minori introiti.

L'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza bisogno di messa in mora e di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato, salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e nei seguenti casi:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguiti e dei mancati guadagni;

b) di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

c) di mancato rispetto della qualità della fornitura;

d) quando l'esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo sopra indicato;

e) di cessione o subappalto dell'azienda non autorizzati dall'Istituto, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

f) per motivi di interesse pubblico;

g) di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione.

Qualora, nel corso del presente contratto, CONSIP o altri Soggetti Aggregatori di competenza attivassero convenzioni relative ai prodotti di cui alla presente gara con prezzi inferiori a quelli aggiudicati nella presente procedura, questa Amministrazione avrà la facoltà di:

- procedere a rinegoziazione per uniformare le condizioni economiche alle suddette convenzioni;
- in caso di esito negativo del negoziato, recedere dal contratto con preavviso da notificarsi al fornitore almeno 15 giorni prima.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.

**Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione di
tutte le clausole ivi indicate**

Timbro e firma del legale rappresentante